



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	80 del 23/02/2020
-----------------------	-------------------

Area	A6 - Polizia Locale
-------------	---------------------

OGGETTO: REVOCA DELLE ORDINANZE N. 64 DEL 13 FEBBRAIO 2020 E N. 71 DEL 19 FEBBRAIO 2020

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che a mezzo ordinanze n. 71 del 19/02/2020 e n. 64 del 13/02/2020 sono state, rispettivamente regolamentate la circolazione e la sosta in occasione della sfilata carnevalesca in programma a Campese il 25 febbraio 2020 e della sfilata dei carri allegorici in programma domenica 23 febbraio 2020;

RILEVATO che, a mezzo ordinanza n. 79 del 23 febbraio 2020, al fine di prevenire la diffusione e il contagio della malattia infettiva “COVID-19” (c.d. “Coronavirus”), il Sindaco ha sospeso ogni evento pubblico, in luoghi chiusi o all’aperto, organizzato o patrocinato dall’Amministrazione Comunale dalla data odierna fino a martedì 25 febbraio incluso, nonché ha disposto la chiusura di scuole e asili nido fino a mercoledì 26 febbraio incluso;

RITENUTO, in virtù della predetta ordinanza sindacale, che le precitate ordinanze ordinarie di regolamentazione temporanea della circolazione e sosta debbano essere revocate;

VISTI gli articoli 6,7,14 e 159 del D.Lvo 30.041992, n. 285 e successive modificazioni e gli articoli corrispondenti del regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n. 495/1993;

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Il regolamento per le funzioni dirigenziali approvato con deliberazione di C.C. n. 135 del 18.10.1005;

DISPONE

1. La revoca, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano, delle ordinanze ordinarie n. 71 del 19 febbraio 2020 e n. 64 del 13 febbraio 2020.
2. Di comunicare il presente provvedimento ai Comitati organizzatori degli eventi in oggetto, nonché al Comando di Polizia Locale.

AVVERTE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o entro 120 giorni al Capo dello Stato.

In relazione all'art. 37, comma 3 del D.L.vo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.